

## **CAUSE DI IMPEDIMENTO PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI REGIONALI DA PARTE DI ESERCIZI E LOCALI DOTATI DI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO**

Si segnala che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (*Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate*), come modificato dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 26, ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.

Tale condizione, laddove ricorrente, impedisce pertanto l'accesso anche a tutte le manovre di riduzione/esenzione/deduzione previste in materia fiscale dalle vigenti leggi regionali, qui richiamate.

Tale preclusione, per effetto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, della richiamata legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 di modifica, che prescrive che tale requisito non si applica ai procedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.26/2017 medesima (ovvero 3 agosto 2017), opera per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 3 agosto 2017.